

Oggetto: solidarietà alimentare e emissione diretta buoni

Gent.mo,

la modalità scelta dal suo Comune per la gestione dell'emergenza alimentare è quella dell'emissione diretta di buoni spendibili presso gli esercizi commerciali che avranno aderito all'iniziativa.

I buoni dovranno consentire l'acquisto di una molteplicità di beni soggetti ad aliquote IVA diverse: sotto il profilo fiscale si tratterà, a nostro avviso, dei "buoni-corrispettivo multiuso" o "voucher multiuso" disciplinati dall'art. 6-quater del Dpr n. 633/1972 (vedi Nota IFEL del 03.04.2019).

Quale documento commerciale sarà rilasciato all'utilizzatore del voucher?

L'esercente, a fronte dell'utilizzo del buono, emetterà scontrino fiscale, o anche fattura, con le aliquote IVA previste. Occorre considerare, infatti, che nel caso di cessione di beni il momento in cui viene a sorgere l'operazione da assoggettare ad Iva è quello della consegna dei beni stessi, ai sensi del primo comma dell'art. 6 del Dpr n. 633/1972. In più, l'art. 6-quater, comma 3 dello stesso decreto Iva prevede che "*la cessione dei beni (...) si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'art. 6 assumendo come pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo di detti beni*".

In che modo l'esercente sarà rimborsato dal Comune?

Occorre che il Comune definisca e concordi con gli esercenti, ad esempio proponendo la sottoscrizione di apposita convenzione, le modalità e la cadenza temporale secondo cui dovrà essere presentata all'ente una richiesta di pagamento (o nota di addebito) con rendicontazione dei buoni spesi dagli utenti e copie degli scontrini. Riteniamo che al massimo il Comune possa attendersi l'emissione di una fattura elettronica, comunque fuori campo Iva ex art. 2, comma 3, lett. a) del Dpr n. 633/1972. Rimane, in tutti i casi, piena la tracciatura dei pagamenti effettuati.

L'esercente potrebbe emettere alla consegna del buono uno scontrino "non riscosso" e successivamente emettere fattura elettronica in split payment al Comune?

Tale ipotesi, che sembra essere quella scelta dal Comune, è a nostro avviso più faticosa da percorrere. Occorre tenere presente, infatti, che il decreto IVA, art.6, stabilisce che l'effettuazione dell'operazione imponibile coincide con il momento di consegna del bene. Inoltre, la considerazione che in assenza di pagamento, cash o digitale, non si dia luogo ad un'operazione in relazione alla quale applicare l'IVA nemmeno a livello di scontrino (non riscosso), contrasterebbe con l'assunzione del pagamento come spendita del buono, esplicitamente stabilita col citato art. 6-quater, comma 3, che pone in correlazione la cessione dei beni *“al verificarsi degli eventi di cui all'art 6 (consegna o spedizione per i beni mobili, ndr) assumendo come pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo di detti beni”*.

Infine occorrerebbe chiarire quale sia l'aliquota Iva corretta in funzione dei beni alimentari o di prima necessità acquistati dal beneficiario, le cui aliquote, in generale, sono diverse.

Perché è importante la comunicazione della RGS ad oggetto: “fondo solidarietà alimentare: istruzioni codifica Siope”?

La comunicazione contiene le indicazioni del MEF-RGS-IGEPA per la corretta contabilizzazione in SIOPE dei movimenti di cassa derivanti dall'applicazione dell'Ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. In particolare, riteniamo che, nel caso in esame ossia di spesa tramite buoni emessi direttamente, la corretta contabilizzazione delle somme, di parte spesa, sia alla voce *U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali*.

Nelle suesposte considerazioni, è il parere di questa Associazione.

Con l'occasione, siano graditi i saluti più cordiali.